

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Messina,
C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, con sede legale in Messina,
rappresentato dalla Prof.ssa Candida Milone, in qualità di Direttore del
Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente convenzione-quadro

E

La Vulkan Italia s.r.l., con sede legale in via dell'agricoltura, 2., P.Iva
01318430061, rappresentata per la firma del presente atto
dall'amministratore unico Dott. Ing. Gian Piero Repetti, C.F
RPTGPR55P07F965Q. , nato a Novi Ligure il 7 settembre 1955;

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Ingegneria, di seguito indicato come DI, svolge attività di ricerca e di formazione nell'ambito dell'Ingegneria Industriale, con riguardo anche all'ingegneria navale, all'ingegneria meccanica, alla sperimentazione su materiali e su soluzioni industriali innovative.. Il DI è interessato a sviluppare in tale settore ricerche in sinergia con istituzioni pubbliche ed aziende private;
- La Vulkan Italia S.r.l. di seguito indicata come VI, è un'azienda leader nel settore della produzione e commercializzazione di giunti, trasmissioni, sistemi di smorzamento etc. e svolge un'intensa attività di ricerca e sviluppo in tale settore ed in settori industriali collaterali;
- DI e VI, data la complementarità delle loro attività e competenze, hanno interesse a partecipare congiuntamente a progetti di ricerca finanziati da

privati, istituzioni locali, nazionali ed internazionali, ed a sviluppare ed analizzare nuove soluzioni in ambito navale ed industriale che ricadano nei rispettivi campi di pertinenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA’

Le parti intendono dar vita ad un rapporto di collaborazione finalizzato alla partecipazione congiunta a progetti di ricerca finanziati da privati, istituzioni locali, nazionali od internazionali nonché alla realizzazione di studi e ricerche nelle materie e nelle tematiche di seguito indicate.

ART. 2 – OGGETTO

Con la stipula di questa Convenzione le parti manifestano l’interesse a condurre congiuntamente attività di ricerca e sviluppo nel campo dei giunti di trasmissione, sistemi di isolamento e smorzamento di vibrazioni e della loro derivazione in tutti gli ambiti industriali. Le parti concordano che la sottoscrizione della presente Convenzione non comporta per le medesime di avviare una determinata attività minima di collaborazione, né quello di stipulare un numero minimo di contratti. Inoltre, è concordato tra le parti che la Convenzione non determina o determinerà alcun vincolo di esclusiva a carico delle stesse, e verrà mantenuta la riservatezza sui i dati e le informazioni scambiate, a meno di comune accordo (Es. Pubblicazioni scientifiche etc.).

ART. 3 – ACCORDI SPECIFICI

Le forme di collaborazione sviluppate nell’ambito della Convenzione saranno di volta in volta attivate tramite singoli Accordi o Contratti che,

facendo riferimento alla presente Convenzione, definiranno gli ambiti specifici di intervento, i responsabili per ciascuna delle parti ed i relativi oneri finanziari.

ART. 4 – DECORRENZA E DURATA

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione¹ delle parti e durata triennale. Il suo rinnovo, per un periodo di pari o diversa durata, può essere chiesto per iscritto da una delle parti entro un mese dalla scadenza; le altre parti dovranno comunicare per iscritto l'accettazione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

DI e VI mettono reciprocamente a disposizione personale, competenze, esperienze, materiali e strumentazione per le iniziative di comune interesse. Inoltre, le parti concedono l'accesso ai propri locali al personale e alle attrezzature coinvolti nelle attività comuni. Dal punto di vista infortunistico ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale. L'accesso è esteso agli studenti di corsi di laurea e di dottorato afferenti al DI coinvolti nelle attività comuni. Gli studenti dovranno essere formalmente autorizzati a cura del DI secondo le procedure atte a garantirne la copertura assicurativa.

ART. 6 - RISORSE

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Le parti concorreranno, secondo le proprie possibilità e competenze, ad individuare e rendere disponibili le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie a realizzare gli obiettivi e le iniziative di comune interesse di cui al presente accordo. La stipula di questa Convenzione non comporta per le parti alcun onere finanziario.

ART. 7 - RISERVATEZZA

Ai fini della presente Convenzione DI e VI definiscono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea o elettronica o altro), messe a disposizione tra le parti.

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di “riservatezza” delle informazioni scambiate. Eventuali divulgazioni delle attività svolte a congressi o pubblicazione su riviste scientifiche o di settore, dovranno essere concordate fra le parti.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE

Ogni contraente si obbliga a custodire ogni documentazione o materiale messo a disposizione dalle altre parti per l’esecuzione del contratto e di riconsegnarlo al termine di ogni attività di ricerca.

ART. 9 – PROGETTI

Le parti potranno sottoporre congiuntamente proposte di finanziamento di progetti di ricerca a privati, istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

ART. 10 - REFERENTI RESPONSABILI

DI delega, visto l’interesse di VULKAN ITALIA ed i precedenti rapporti di collaborazione e conoscenza, quale responsabile scientifico il Prof. Valerio Ruggiero, Dipartimento di Ingegneria.

VI delega quale referente responsabile l'Ing. Gianpiero Repetti.

Le parti delegano ai suddetti responsabili le decisioni operative, nell'ambito di quanto stipulato, che di volta in volta si rendessero necessarie nel corso delle attività di ricerca comuni.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Messina.

ART. 12 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 e le eventuali spese di registrazione saranno poste a carico delle parti sottoscrittrici in parti uguali.

Il presente atto è, altresì, soggetto ad imposta di bollo, che risulterà a carico delle parti sottoscrittrici in parti uguali. L'Università degli Studi di Messina assolverà con modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Per DI

Il Direttore, Prof.ssa Candida Milone

Per VULKAN ITALIA

L'Amministratore Unico